

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 56 di data 20 aprile 2017.

Oggetto: Autorizzazione preliminare alla deroga per l'adeguamento funzionale con ampliamento del Rifugio Brentei "Maria e Alberto" in C. C. Ragoli II, avente sigla AO9 nel Piano del Parco, e spostamento dell'edificio AO5, con destinazione "bivacco", nelle adiacenze del rifugio, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Gestione.

Il Presidente relaziona.

Il Club Alpino Italiano Sezione di Monza, proprietario della struttura in oggetto, in data 7 aprile 2017 ha presentato richiesta di autorizzazione preliminare alla deroga per il progetto di adeguamento funzionale con ampliamento del Rifugio Brentei "Maria e Alberto", avente sigla AO9 nel Piano del Parco, e ha depositato la relativa progettazione preliminare. L'edificio è classificato nella classe XII "**rifugio Alpino**" ed è disciplinato dal comma 34.11.12 delle Norme di Attuazione del Piano in vigore.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un nuovo bivacco adiacente al rifugio in parola, in sostituzione di quello attuale, sigla AO5, classificato in classe III "**edifici da confermare con migliorie tipologiche architettoniche**" e disciplinato dall'art. 34.11.03 delle Norme di Attuazione del Piano. Per tale tipologia edilizia sono consentite tutte le tipologie d'intervento compresa anche la demolizione.

Il nuovo bivacco sarà costruito solo nel caso di accordo di permuta tra il CAI e la Comunità delle Regole Spinale e Manez, che prevede la cessione da parte del CAI alle Regole dell'area di sedime dell'attuale bivacco in cambio di un'area adiacente al rifugio, che accoglie già la vasca per le acque reflue.

Il progetto preliminare prevede due diversi aumenti volumetrici della struttura a seconda dei seguenti casi:

- a) nel caso di impossibilità di costruire un nuovo bivacco, in quanto il CAI non raggiunge l'accordo di permuta con la Comunità delle Regole Spinale e Manez;
- b) nel caso di costruzione nuovo bivacco adiacente al rifugio; e pertanto i due edifici si considerano come unica struttura. Il vecchio bivacco in questo caso verrà demolito. In questo caso il bivacco verrà considerato un tutt'uno con il rifugio ed assumerà la sigla AO9

Nell'ipotesi a) l'attuale volume della struttura è di 2.322,81 mc, ed il progetto prevede un aumento volumetrico pari ad 533,23 mc (22.97 % del volume esistente) per un volume di progetto complessivo pari ad 2.856,04 mc.

Nel caso b) l'attuale volume della struttura è di 2.322,81 mc, ed il progetto prevede un aumento volumetrico pari a m. 668,08 (28.67 % del volume esistente) per un volume complessivo pari ad 2.990,89 mc. In questo caso il maggior aumento di volume della struttura è giustificato dall'accorpamento del bivacco. L'attuale bivacco dovrà essere demolito.

L'opera è da ritenersi non conforme al Piano del Parco, in quanto l'aumento volumetrico risulta non minimale e pertanto in contrasto con l'art. 34.11.12 - RIFUGIO ALPINO delle Norme di attuazione del Piano del Parco in vigore, che prevede:

"34.11.12.1. I rifugi alpini del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco B) dell'Art. 33. E' escluso ogni aumento di ricettività sotto qualsiasi forma, mentre è consentito un adeguamento tecnico funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, necessari al rispetto delle norme in vigore, con riguardo alle strutture e dotazioni di cui all'art. 9 della L.P. 8/93, con particolare riguardo alla realizzazione di eventuali impianti tecnologici e di servizi igienici.

34.11.12.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste."

L'opera rientra tra quelle dichiarate di interesse pubblico ai fini dell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'allegato A del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg., in attuazione dell'articolo 98 della legge provinciale 12 agosto 2015, n. 15.

Pertanto, al fine di realizzare l'opera, il progetto necessita del seguente percorso autorizzativo:

- approvazione preliminare della deroga con atto del Comitato di Gestione come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comitato n. 12 di data 25 novembre 2016;
- autorizzazione definitiva di deroga dell'opera con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco, ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 98, comma 2 e 3 della legge provinciale n. 15/2015 e ss.mm.;
- nulla osta rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 98, comma 3, della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
- concessione edilizia in deroga rilasciata dal Comune di Tre Ville.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 50 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, dall'entrata in vigore del Piano di Parco cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al Piano di Parco;
- l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge";
- l'opera per la motivazione sopracitata non è conforme al Piano del Parco e pertanto per la sua realizzazione necessita di deroga urbanistica;
- il parere istruttorio da parte del geom. Giovanni Maffe è favorevole;

- l'intervento risulta importante per la riqualificazione dell'edificio, al fine di garantire l'erogazione di un servizio efficiente.

Esaminata attentamente la richiesta, unitamente agli elaborati progettuali in atti, si propone alla Giunta esecutiva:

- ✓ di prendere atto della richiesta di deroga preliminare presentata dal Club Alpino Italiano Sezione di Monza, per il progetto di adeguamento funzionale con ampliamento del Rifugio Brentei "Maria e Alberto",
- ✓ di sottoporre la richiesta al Comitato di Gestione al fine dell'autorizzazione in via preliminare alla deroga per l'adeguamento funzionale con ampliamento volumetrico del Rifugio Brentei "Maria e Alberto" - sigla AO9 nel Piano del Parco, al divieto di aumento volumetrico stabilito dal 34.11.12 - RIFUGIO ALPINO delle Norme di attuazione del Piano del Parco in vigore, come atto equivalente all'inserimento della deroga nel programma annuale di Gestione per le due alternative:
 - ipotesi a) di non costruzione del nuovo bivacco, con un aumento volumetrico massimo pari ad m. 533,23 mc (22.97 % del volume esistente). Il volume finale autorizzato sarà pari a 2.856,04.
 - ipotesi b) di costruzione del nuovo bivacco nelle adiacenze del rifugio (con demolizione dell'edificio AO5), con un aumento volumetrico massimo pari ad m. 668,08 (28.67 % del volume esistente). Il volume finale autorizzata sarà pari a 2.990,89 mc.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il Piano territoriale del Parco e le relative Norme di Attuazione;
- vista la Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e ss.mm. "Legge provinciale per il governo del territorio";
- visto il D.P.P. n. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di prendere atto della richiesta di deroga preliminare presentata dal Club Alpino Italiano Sezione di Monza, per il progetto di adeguamento funzionale con ampliamento del Rifugio Brentei "Maria e Alberto";

2. di sottoporre la richiesta al Comitato di Gestione al fine dell'autorizzazione in via preliminare alla deroga per l'adeguamento funzionale con ampliamento volumetrico del Rifugio Brentei "Maria e Alberto" - sigla AO9 nel Piano del Parco, al divieto di aumento volumetrico stabilito dal 34.11.12 - RIFUGIO ALPINO delle Norme di attuazione del Piano del Parco in vigore, come atto equivalente all'inserimento della deroga nel programma annuale di Gestione per le due alternative:
 - ipotesi a) di non costruzione del nuovo bivacco, con un aumento volumetrico massimo pari a m. 533,23 mc (22.97 % del volume esistente). Il volume finale autorizzato sarà pari a 2.856,04.
 - ipotesi b) di costruzione del nuovo bivacco nelle adiacenze del rifugio (con demolizione dell'edificio AO5), con un aumento volumetrico massimo pari a m. 668,08 (28.67 % del volume esistente). Il volume finale autorizzato sarà pari a 2.990,89 mc.;
3. di prendere atto che il maggior aumento di volume della struttura, autorizzato nell'ipotesi b) è giustificato dall'inglobamento nel rifugio del nuovo bivacco da realizzare in sostituzione dell'edificio AO5 che dovrà essere demolito;
4. di prendere atto che la procedura di deroga prevede il seguente percorso autorizzativo:
 - ✓ approvazione preliminare della deroga con atto del Comitato di Gestione come stabilito dalla deliberazione del Comitato n. 12 di data 25 novembre 2016;
 - ✓ autorizzazione definitiva di deroga dell'opera con deliberazione della Giunta esecutiva del Parco, ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'art. 98, comma 2 e 3 della legge provinciale n. 15/2015 e ss.mm.;
 - ✓ nulla osta rilasciato con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 98, comma 3, della L.P. 15/2015 e ss.mm.;
 - ✓ concessione edilizia in deroga rilasciata dal Comune di Tre Ville.

VB/MC/MG/ad

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente
f.to avv. Joseph Masè